137. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Assemblea dell'Atlantico del Nord (Trasmissione di documenti) 3208

Atti di controllo e di indirizzo 3209

Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3207

Disegno di legge S. 1247 (Approvato dal Senato) **n. 1985:**
(Articolo unico) 3159
(Modificazioni apportate in sede di conversione) 3159
(Articoli del relativo decreto-legge) 3164
(Ordini del giorno) 3171

Disegno di legge n. 1944:
(Articolo unico) 3177
(Articoli del relativo decreto-legge) 3177
(Emendamenti) 3178
(Ordine del giorno) 3179

Disegno di legge n. 1835:
(Articolo unico) 3183
(Articoli del relativo decreto-legge) 3183
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) 3184
(Ordini del giorno) 3185

PAG.

Disegno di legge n. 1832:
(Articolo unico) 3191
(Modificazioni apportate dalla Commissione) 3191
(Articoli del relativo decreto-legge) 3192
(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) 3193

Missioni valevoli nella seduta del 14 febbraio 1995 3207

Nomine ministeriali (Comunicazione) 3209

Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni) 3208

Progetto di legge (*ex* articolo 96 del regolamento) *nn. 759-988-1005-1007-1033-1203*):
(Articoli) 3197
(Ordine del giorno) 3203

Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 3207

Proposte di legge:
(Adesione di deputati) 3207
(Annunzio) 3207
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3207

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non *lette in aula*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1247. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994 (APPROVATO DAL SENATO) *(1985)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: « abbiano subito la distruzione o la perdita » *sono inserite le seguenti:* « o il danneggiamento »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996 ».

All'articolo 2:

al comma 1, gli importi: « 260 », « 230 » e « 130 » *sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:* « 234 », « 207 » e « 117 »;

al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonché alla ricostituzione di scorte »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-*bis*. – *1*. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono

beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.

3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995.

ART. 2-*ter*. – *1.* I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1995 ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – *1.* Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - ARTigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purché entro il limite del valore dei beni danneggiati nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - ARTigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - ARTigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-*bis* – *1.* Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa.

2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995.

ART. 3-*ter*. – *1.* Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.

2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 3-*bis* sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di cui al decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – *1.* Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, il nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonché il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992,

n. 185, e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.

4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola ».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: « di cui agli articoli 1, 2, 3 » *sono inserite le seguenti:* « ,3-*bis* ».

All'articolo 6:

ovunque ricorrano le parole: « decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, » *sono inserite successivamente le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, »;

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle regioni ove gli uffici del Genio civile sono stati soppressi, il nulla osta del presidente della giunta regionale, previsto dallo stesso articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, viene rilasciato previa istruttoria eseguita dagli uffici competenti dell'amministrazione regionale »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno essere utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento funzionale, qualsiasi sia la fase di finanziamento prevista, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di cui al precedente comma.

1-*ter*. In relazione alla deroga alle norme sulla contabilità contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è consentito svolgere ogni procedura relativa all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con riserva; l'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata immediatamente dopo la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 ».

All'articolo 7:

al comma 1, gli importi: « 400 », « 450 » *e* « 200 » *sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:* « 376 », « 461 » e « 213 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nonché alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici

uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme".

2-*ter*. Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3-*ter*. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche ».

All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: « trenta giorni », *sono inserite le seguenti:* « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « non oltre il 30 aprile 1995 » *sono sostituite dalle seguenti*: « non oltre il 30 giugno 1995 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 »;

al comma 3, le parole: « Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano »;

al comma 4, dopo le parole: « decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 », *sono aggiunte le seguenti:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 ».

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. – *1*. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30

aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti ».

All'articolo 11, al comma 7, primo periodo, sono soppresse le parole da: « , nonché alla realizzazione » *fino alla fine del periodo.*

Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

« ART. 12-*bis*. – *1*. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota di lire 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".

2. Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: ", nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini".

ART. 12-*ter*. – *1*. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per gli anni di imposta 1994 e 1995, i versamenti e le erogazioni a favore dei soggetti individuati nei commi precedenti.

4-*ter*. Ai versamenti effettuati in favore dei soggetti individuati nei commi precedenti e dagli stessi soggetti effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 non si applica l'imposta sulle donazioni.

4-*quater*. Il termine di cui al comma 4 è spostato al 31 marzo 1995".

ART. 12-*quater*. – *1*. Nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1994, è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 12-*quinquies*. – *1*. Per le aziende che hanno subito gravi danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il termine di cui all'articolo 2486 dello stesso codice sono differiti a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995.

ART. 12-*sexies*. – *1*. I gravi danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, o i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, potranno essere ammortizzati in più esercizi, fino al massimo di 10 anni ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10

novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:

a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;

b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.

3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subìto la distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

ARTICOLO 2.

1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n.1142, è incrementato della somma di lire 260 miliardi per l'anno 1995, di lire 230 miliardi per l'anno 1996 e di lire 130 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non può superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.

4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.

5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, mag-

giorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999.

7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

8. Relativamente ai finanziamenti previsti dal presente articolo, la garanzia del Fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento del finanziamento concesso dalle banche su richiesta delle stesse e dei soggetti beneficiari. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 95 per cento della perdita definitivamente accertata d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a. per i finanziamenti concessi di importo non superiore a 300 milioni di lire, all'85 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore a lire 300 milioni e non superiore ad un miliardo di lire ed al 75 per cento di detta perdita per i finanziamenti di importo superiore ad un miliardo di lire. A valere sulle somme predette, può essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti del massimale o delle percentuali di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita.

9. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3 sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.

ARTICOLO 3.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. – Artigiancassa è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1995.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sui finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 37 della citata legge n. 949 del 1952. La riduzione del tasso si applica per la durata di riconoscimento del contributo e all'eventuale periodo di utilizzo previsto dal decreto del Ministro del tesoro 15 aprile 1975, e successive modificazioni. Le stesse somme sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. – Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

3. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostituzione di scorte.

4. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. – Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati accordati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2 e 3. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

5. Ai fini di cui al comma 4, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che comunque garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.

ARTICOLO 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine la dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 325 miliardi per l'anno 1995.

ARTICOLO 5.

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, istituita ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 del presente decreto e a tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, individua:

a) i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1;

b) le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione ai contributi di cui al medesimo articolo 1, nonché gli organi incaricati di provvedere a tali adempimenti e alla erogazione dei contributi stessi;

c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti nell'articolo 1, comma 1, e della congruità delle spese di riparazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

d) la misura degli acconti da attribuire sui contributi di cui all'articolo 1, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni a saldo;

e) i soggetti competenti a rilasciare le attestazioni relative alle imprese danneggiate, ai fini della ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 ed ai benefici di cui all'articolo 9, nonché le relative modalità di accertamento;

f) ogni altro criterio e adempimento ritenuti necessari.

2. La Conferenza di cui al comma 1 per le finalità ivi indicate può costituire nel proprio ambito appositi comitati, anche con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze nei settori di intervento.

ARTICOLO 6.

1. Per la realizzazione di ulteriori interventi ricompresi fra quelli indicati nell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, concernenti le opere pubbliche di interesse regionale e locale ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali della prima decade

del mese di novembre 1994, le regioni e gli enti locali interessati, sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, entro il complessivo importo di lire 1.400 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Si osservano in quanto applicabili la deroga e le procedure di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, e le procedure di cui all'articolo 10, commi 5, 6 e 7, dello stesso decreto.

2. Per il completamento degli interventi urgenti e di prima necessità disposti dai prefetti per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, il capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è integrato della ulteriore somma di lire 100 miliardi da utilizzarsi con le modalità indicate nell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge.

3. L'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1995, in lire 215 miliardi per l'anno 1996 e in lire 153 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997.

ARTICOLO 7.

1. Per il ripristino delle opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici ubicate nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.550 miliardi nel periodo 1995-1999, di cui lire 400 miliardi per l'anno 1995, lire 450 miliardi per l'anno 1996 e lire 200 miliardi per l'anno 1997.

2. Le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7752 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per le esigenze del Dipartimento della protezione civile e per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata l'assegnazione, rispettivamente, dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997.

ARTICOLO 8.

1. Per consentire il ripristino dei danni riportati dalle strutture ubicate nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, nonché riportati da società a capitale pubblico o misto, nonché da imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali, i soggetti interessati hanno facoltà di contrarre mutui decennali nel limite complessivo di lire 650 miliardi, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato, che provvede al pagamento direttamente in favore degli istituti di credito e bancari interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti medesimi presentano entro trenta giorni alle rispettive amministrazioni statali vigilanti un apposito piano di rilevazione dei danni subiti e dei conseguenti interventi di ripristino, con l'indicazione dei relativi costi.

3. Nei successivi trenta giorni, sulla base dei piani presentati e verificati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, un apposito comitato tecnico, costituito da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante di ciascuna delle predette amministrazioni, provvede alla ripartizione dell'importo di cui al comma 1, ove occorra anche con criteri di proporzionalità rispetto ai danni accertati.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 120 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.

ARTICOLO 9.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle

regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 aprile 1995, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro, da prodursi entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e secondo la procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.

3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646.

ARTICOLO 10.

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 2.745 miliardi per l'anno 1995, in lire 2.115 miliardi per l'anno 1996, in lire 733 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, in lire 643 miliardi per l'anno 1999 e in lire 403 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle misure tributarie di cui all'articolo 11, nonché, quanto a lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e a lire 1.365 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente utilizzo, a titolo di anticipazione, delle disponibilità finanziarie relative all'edilizia residenziale pubblica giacenti presso l'apposita sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. Le predette disponibilità, individuate dal Ministro dei lavori pubblici entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione. A decorrere dall'anno 1997 si provvede al reintegro delle anticipazioni mediante versamenti alla predetta sezione autonoma presso la Cassa depositi e prestiti, utilizzando la differenza fra le entrate di cui all'articolo 11, comma 5, e le autorizzazioni di spesa recate dal presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 11.

1. È istituito per l'anno 1994 un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il tributo, commisurato al reddito complessivo relativo all'anno 1994, è dovuto nella misura di:

a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;

b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;

c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.

2. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per

il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.

3. È istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo è pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo è effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.

4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'addizionale nella misura del 50 per cento dell'imposta di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, e alla relativa nota 3-*bis*, della tariffa dell'imposta di bollo annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso dei tributi di cui ai commi 1, 3 e 5, si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.

7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma.

ARTICOLO 12.

1. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio dello Stato devono costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e le modalità per la costituzione di detta riserva sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). L'obbligo di costituzione della riserva non sussiste per le assicurazioni del credito e delle cauzioni. L'accantonamento annuale alla riserva non può superare il tre per cento dei premi di competenza di ciascun ramo e l'importo massimo della stessa non può essere superiore al settantacinque per cento dei predetti premi.

2. Gli accantonamenti destinati a costituire o a integrare le riserve istituite ai sensi del comma 1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito, limitatamente a quelli relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nella prima decade di novembre del 1994, il nord-ovest dell'Italia è stato colpito da violenti nubifragi che hanno causato eventi alluvionali di eccezionale gravità;

la ricostruzione ed il ripristino delle condizioni precedenti agli eventi alluvionali non può essere scissa da una vera opera di prevenzione che impedisca il degrado del territorio, attraverso il blocco della cementificazione, la riforestazione, la pulizia degli alvei;

nei decreti-legge emanati per far fronte alle esigenze derivate dalle alluvioni solo 12 miliardi di lire sono stati stanziati per il monitoraggio sullo stato del territorio;

impegna il Governo

ad attivare tutti gli atti necessari affinché, sulla base dei piani predisposti dalle autorità di bacino, si giunga alla piena e integrale applicazione di quanto previsto dalla legge n. 183, del 1989, in materia di difesa del suolo ed in particolare ad avviare con adeguati sostegni finanziari tutte le attività di prevenzione, attraverso sistemi di monitoraggio e banca dati, delle calamità naturali e tra queste, il blocco della cementificazione del territorio, la pulizia degli alvei e la riforestazione.

(9/1985/1)

Muzio, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Gerbaudo, Bonomi, Oreste Rossi.

La Camera,

premesso che:

i danni derivanti dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre del 1994 sono il frutto di una scarsa attenzione alla prevenzione delle calamità naturali;

l'Unione europea attraverso i fondi strutturali ha inteso sostenere e permettere l'avvio e lo sviluppo di attività quali la riforestazione, ma anche il sostegno alle attività agricole;

impegna il Governo:

ad avviare immediatamente iniziative nei confronti dell'Unione europea allo scopo di proporre piani per l'utilizzo dei fondi strutturali;

a valutare la possibilità di forme di finanziamento, ad integrazione di quelle previste dai fondi strutturali dell'Unione europea, per la predisposizione e l'avvio di piani per le attività connesse alla prevenzione delle calamità naturali e per il sostegno all'agricoltura.

(9/1985/2)

Sciacca, Muzio, Lenti, Scotto di Luzio, Gerbaudo, Bonomi, Oreste Rossi.

La Camera

impegna il Governo

ad intervenire, entro il 30 aprile 1995, con norme agevolative che recuperino in contributi ai soggetti alluvionati il valore dell'IVA corrisposta sulle somme investite per la ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati e per il ripristino dei beni strumentali e dei beni di consumo durevoli incluse le somme spese per la prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati, evitando sperequazioni con altri cittadini e imprese precedentemente colpiti da calamità naturali, anche nel rispetto della normative CE ed in considerazione delle esigenze del bilancio dello Stato.

(9/1985/3)

Pistone, Muzio, Marco Rizzo, Garavini, Bonomi, Oreste Rossi.

La Camera

impegna il Governo

a riferire entro due mesi alle Camere sullo stato degli interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994, specificando l'ammontare dei contributi pubblici effettivamente erogati divisi per provincia, comune aziende, privati, nonchè erogazioni da parte degli istituti di credito per affidamenti a tassi agevolati secondo le disposizioni di cui al decreto-legge n. 691 del 1994.

(9/1985/4)

Marco Rizzo, Muzio, Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio, Gerbaudo, Bonomi, Oreste Rossi.

La Camera

impegna il Governo,

in merito alla proroga dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a prevedere un'ulteriore dilazione di tali termini ed una congrua rateizzazione dei versamenti.

(9/1985/5)

Garavini, Muzio, Pistone, Marco Rizzo, Gerbaudo, Bonomi, Oreste Rossi.

La Camera

impegna il Governo

ad adottare misure volte ad indennizzare per la mancata retribuzione i lavoratori dipendenti residenti nei comuni alluvionati che, pur non essendo stati sospesi dal lavoro o non avendo dovuto lavorare ad orario ridotto, sono stati comunque costretti ad assentarsi dal lavoro nei giorni immediatamente successivi agli eventi alluvionali per porre rimedio ai gravi danni subiti dalle proprie abitazioni.

(9/1985/6)

Bolognesi, Muzio, Marco Rizzo, Pistone, Garavini, Cocci, Calvanese, Gerbaudo, Bonomi, Oreste Rossi.

La Camera,

considerato:

che i fondi previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994 per i contributi a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 sono limitati ed appaiono appena in grado di risarcire i danni causati;

che negli anni 1992-1993 numerose regioni italiane, in particolare la zona dell'Ombrone pistoiese, sono state interessate da calamità naturali analoghe, senza che abbiano potuto usufruire di provvidenze del tipo di quelle previste dal decreto-legge n. 691 del 1994, nonostante che l'entità dei danni subiti sia del tutto corrispondente;

che questa disparità di trattamento è causata, in qualche caso, dall'assenza di provvedimenti legislativi idonei, in altri casi da inadempienze di carattere amministrativo;

impegna il Governo:

ad adottare entro due mesi tutte le iniziative atte a consentire che le imprese danneggiate dalle alluvioni del 1992-1993 possano godere di benefici analoghi a quelli previsti dal decreto-legge n. 691 del 1994;

a compiere tutti gli atti amministrativi necessari a far sì che vengano erogati gli aiuti già disposti da leggi dello Stato rimaste in tutto o in parte inattuate.

(9/1985/7)

Cecchi.

La Camera

impegna il Governo:

ad assumere l'iniziativa di prorogare le scadenze tributarie, giudiziarie, civili ed amministrative al 31 dicembre 1995;

ad assumere l'iniziativa di prorogare la CIG al 31 ottobre 1995;

a verificare l'operato degli uffici INPS che a tutt'oggi non hanno corrisposto ai lavoratori in CIG le relative spettanze dal mese di novembre 1994;

a vigilare sull'operato delle banche affinché non si verifichino vessazioni sugli operatori danneggiati dagli eventi alluvionali;

a trasformare il fondo di garanzia, da integrativo ad assoluto, prevedendo da parte delle aziende, come unica forma di garanzia accessoria, il valore della stessa, escludendo ulteriori garanzie fidejussorie;

a variare, in senso migliorativo, almeno al 50 per cento, dopo la verifica dei danni reali richiesti dalle varie categorie danneggiate, la percentuale riconosciuta a fondo perduto per le imprese per immobili, attrezzature, scorte, impianti;

a eliminare il tetto massimo previsto di 200 milioni di finanziamento a fondo perduto per le imprese;

ad assumere iniziative al fine di inserire i comuni riconosciuti disastrati dal DPCM 26 novembre 1994, nelle aree a declino industriale ed agricolo, affinché possano usufruire degli appositi fondi CEE per lo sviluppo;

a riscrivere l'articolo 4 del decreto di attuazione del decreto-legge n. 691 del 1994, decreto del ministro del tesoro dell'11 gennaio 1995, al fine di evitare erronee interpretazioni e in modo da concedere i contributi previsti dagli articoli 2 e 3 di detto decreto per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese a partire dal 4 novembre 1994;

a considerare valide, ai fini del non accertamento induttivo sulle imposte dirette, di cui all'articolo 6 comma 16-*quater* del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le denunce di perdita o distruzione delle scritture contabili, causate dalle avversità atmosferiche del novembre scorso, effettuate presso la Guardia di finanza, Uffici IVA e uffici del Registro, nonché ai Carabinieri o alla Polizia di Stato;

ad attivarsi presso la conferenza Stato-regioni affinché gli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, siano interpretati nel seguente modo:

« il limite del valore dei beni daneggiati da assumere come riferimento ai fini del finanziamento è quello corrente di mercato riferito ad un bene nuovo, similare a quello distrutto o danneggiato, considerato l'adeguamento funzionale e tecnologico »;

ad attivarsi presso la Conferenza Stato-regioni affinché gli articoli 2, comma 3 e 3, comma 3, siano interpretati nel seguente modo:

« il ripristino migliorativo è anche quello che consente all'imprenditore di utilizzare il finanziamento, nei limiti ammessi, per l'acquisto di quegli impianti e strutture aziendali ritenute più idonee o convenienti al rilancio della propria attività »;

ad attivarsi presso la Conferenza Stato-regioni affinché, relativamente ai finanziamenti, venga previsto quanto segue:

« in caso di danni ai fabbricati, qualora per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede, sono finanziabili con le modalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento i costi relativi all'acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile con superficie utile corrispondente a quella dell'unità immobiliare inutilizzabile »;

a rimborsare l'IVA in relazione alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi documentati da fatture emesse dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1995, destinate alle finalità di ricostruzione o ristrutturazione dei fabbricati ancorché destinati ad uso diverso da quello abitativo, nonché delle opere pubbliche e di pubblica utilità, danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali della prima decade di novembre 1994, prevedendo come copertura l'apertura di credito a favore dei titolari delle direzioni regionali delle entrate e delle relative sezioni staccate del Ministero delle finanze (vedi decreto del ministro dei lavori pubblici 12 gennaio 1995 – *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1995 recante « disposizioni per i rimborsi IVA nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'80/81 – Campania, Basilicata, Puglia »);

ad emanare entro 30 giorni apposito provvedimento per disciplinare il risarcimento danni ai proprietari di immobili ad uso non residenziale, di fatto esclusi dalle agevolazioni del decreto-legge n. 691 del 1994;

a correggere il presunto errore formale di cui all'articolo 12-*quinquies* sostituendo le parole *articolo 2486* con *articoli 2446 e 2447;*

a prevedere per i soggetti di cui al comma 3, articolo 6 del decreto-legge n. 646 del 1994, il termine di cinque anni per adempiere agli oneri previsti dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile (come da articolo unico della legge 12 marzo 1968 n. 195);

a inserire gli studi professionali fra i soggetti aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 691 del 1994;

a verificare il comportamento dell'INPS che con circolare 328 del 20 dicembre 1994, dando un'interpretazione del tutto soggettiva ed impraticabile dell'articolo 7 del decreto-legge n. 646 del 1994, nel caso in cui siano state effettuate le trattenute di legge previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti, di fatto impedisce alle aziende di usufruire della possibilità di proroga prevista dal citato articolo 7 e ciò in palese contrasto con quanto voluto dal legislatore;

ad attivarsi presso la Conferenza Stato-regioni affinché, relativamente alle modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 691 del 1994, venga previsto quanto segue:

« alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3-*bis* nonché al rilascio di eventuali ulteriori dichiarazioni e/o certificazioni richieste ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 provvedono le camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio alle quali deve essere presentata la richiesta di intervento da parte delle imprese danneggiate, corredata dalla documentazione richiesta dalle stesse. Per l'istruttoria delle richieste di intervento è istituita presso le singole CCIAA una commissione tecnica di valutazione composta da:

rappresentanti della CCIAA che la presiede;

rappresentanti della regione;

rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria dell'artigianato, del commercio, dell'industria, del turismo;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

I fondi occorrenti per la concessione dei contributi in conto capitale vengono assegnati dalle regioni alle CCIAA sulla base di deliberazioni di riparto preventive che tengano conto del volume delle richieste di intervento presentate presso ogni singola CCIAA ».

(9/1985/8)

Oreste Rossi, Muzio, Camoirano, Formenti, Cherio, Pasinato, Canavese, Bonomi.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1995, N. 5, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI PER I LAVORI CONCERNENTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTÀ DI PALERMO (1944)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, recante interventi straordinari per i lavori concernenti gli uffici giudiziari della città di Palermo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 622.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, ad eccezione della deroga a quanto previsto dal comma terzo dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, così come modificato dall'articolo unico della legge 18 gennaio 1982, n. 7, si applicano, per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza dell'amministrazione della giustizia per la ristrutturazione e l'adattamento di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari della città di Palermo, nonché per la realizzazione di impianti, compresi quelli di sicurezza, di sistemi e servizi informatici e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici.

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1994, n. 524, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 593, si applicano, per la durata di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai lavori di competenza del comune di Palermo per l'adattamento, la costruzione e la ristrutturazione di edifici ospitanti o destinati ad ospitare uffici giudiziari nella città di Palermo.

3. La scelta dei fornitori e degli appaltatori di cui ai contratti a trattativa privata autorizzati ai sensi dei commi 1 e 2 è demandata ad una commissione presieduta dal prefetto di Palermo e composta dal sindaco di Palermo, dal presidente dell'ordine forense di Palermo, dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, dal capo dell'ufficio tecnico erariale, dal soprintendente per i beni culturali e ambientali e dal comandante dei vigili del fuoco. La partecipazione alla commissione non dà diritto ad indennità o ad emolumenti.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 1 *inserire le seguenti:* , comma 1,.

1. 1.

Turroni, Scalia.

Al comma 1, dopo le parole: 21 ottobre 1994, n. 593 *inserire le seguenti:* ad eccezione della facoltà di deroga alle norme di contabilità di Stato e.

1. 2.

Turroni, Scalia.

Al comma 1, dopo le parole: 21 ottobre 1994, n. 593, *inserire le seguenti:* ad eccezione di quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo 1 e.

1. 3.

Turroni, Scalia.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per la fornitura di dotazioni strumentali negli stessi edifici.

1. 4.

Turroni, Scalia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento di appalti a trattativa privata avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, qualificati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, per i lavori oggetto dell'appalto.

1. 5.

Turroni, Scalia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata di cui al presente comma è conferita al Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

1. 6.

Turroni, Scalia.

Al comma 2, dopo le parole: 21 ottobre 1994, n. 593, *inserire le seguenti:* ad eccezione della deroga alla contabilità dello Stato.

1. 8.

Turroni, Scalia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La competenza sugli atti relativi è attribuita alla Giunta comunale che delibera l'affidamento dei lavori sulla base della scelta operata dalla commissione di cui al comma 3.

1. 7.

Scozzari.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dei fornitori e.

1. 9.

Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 *con le seguenti:* del comma 1.

1. 10.

Turroni, Scalia.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: dal Presidente dell'ordine forense di Palermo.

1. 11.

Turroni, Scalia.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo:

ad evitare, per il futuro, provvedimenti derogatori delle ordinarie procedure per lavori concernenti uffici giudiziari, contestualmente avviando una coerente programmazione degli interventi necessari nelle diverse sedi giudiziarie, che assicuri organicità e tempetività degli interventi;

ad assicurare, nella realizzazione di sistemi e servizi informatici presso gli uffici giudiziari di cui al decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 5, una effettiva comparazione dei sistemi, sotto il profilo della efficienza, funzionalità ed economicità, al fine di interrompere la prassi di forniture obsolete che non migliorano i servizi e sono causa di sprechi ingiustificati. Sotto quest'ultimo profilo impegna il Governo ad effettuare un accurato controllo anche con riferimento alle forniture in atto.

(9/1844/1)

« Li Calzi, Di Lello Finuoli, Stajano, Baresi, Grimaldi ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1994, N. 730, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO NAZIONALE E PER L'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E FUNZIONI CONNESSE ALLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (1835)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1994, n. 730, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1995.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria e nei territori della provincia e del comune di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

ARTICOLO 2.

1. Il personale di cui alla normativa richiamata nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1995.

2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.

ARTICOLO 3.

1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Alla direzione centrale può essere preposto, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore ».

2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3, e in deroga al limite numerico fissato da detto articolo, i prefetti e gli altri dirigenti dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, possono essere collocati, per il periodo in cui continuano a permanere in servizio, a disposizione del Ministero dell'interno per l'espletamento di particolari incarichi. Per i prefetti e i funzionari con qualifica di dirigente generale al collocamento a disposizione si provvede con le modalità e procedure stabilite dal primo comma dell'articolo 237 citato; per gli altri dirigenti provvede il Ministro dell'interno, con proprio decreto. Corrispondentemente al numero di personale collocato a disposizione, sono lasciati indisponibili altrettanti posti di organico nella qualifica iniziale delle rispettive carriere di appartenenza.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutato in lire 127.000 milioni per l'anno finanziario 1995, si provvede: quanto a lire 64.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e, quanto a lire 63.000 milioni, a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1995.

2. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 226 milioni per l'anno 1995, in lire 556 milioni per l'anno 1996 ed in lire 777 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 30 giugno 1995 il Governo presenta al Parlamento per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari un programma di graduale sostituzione delle Forze armate impegnate in compiti di ordine pubblico in Sicilia, Calabria e nella provincia di Napoli nonché di potenziamento in uomini e mezzi delle Forze dell'ordine al fine di accrescere la capacità di contrasto della criminalità e di rassicurare i cittadini sull'impegno dello Stato per il controllo del territorio.

1. 1.

Ruffino, Dalla Chiesa, Navarra.

Al comma 2, sopprimere le parole: nonché nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera.

1. 2.

Bellei Trenti, Dorigo, Marco Rizzo, Brunetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro il 30 marzo 1995 i prefetti delle zone interessate ed i comandi delle Forze armate dei corpi impegnati nel con-

trollo del territorio nazionale di cui al presente decreto predispongono gli adempimenti tecnici e logistici per consentire il rientro in sede dei reparti militari entro il 30 giugno 1995.

1. 3.

Bellei Trenti, Brunetti, Dorigo, Marco Rizzo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. Ai posti di frontiera della regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la presenza di quattro rappresentanti delle associazioni di volontariato al fine d'informare gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia dei loro diritti, stabiliti dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390.

2. I rappresentanti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, consultate le associazioni di volontariato secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 1-*bis* del citato decreto-legge n. 350 del 1992.

1. 01.

Bellei Trenti, Dorigo, Marco Rizzo, Brunetti, Boffardi.

ART. 3.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: può essere *con la seguente:* è.

3. 1.

Sacerdoti, Dalla Chiesa.

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: può essere preposto *inserire le seguenti:* secondo un criterio di rotazione, di massima, triennale.

3. 2.

Sacerdoti, Dalla Chiesa.

Sopprimere il comma 2.

3. 3.

La Commissione.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: pertinenti *con la seguente:* seguenti; *conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole:* capitolo 1086, lire 1000 milioni; capitolo 1091, lire 500 milioni; capitolo 1092, lire 1000 milioni; capitolo 1105; lire 14.000 milioni; capitolo 1802, lire 3.100 milioni; capitolo 1872, lire 2.100 milioni; capitolo 1878, lire 2.100 milioni; capitolo 2000, lire 1.000 milioni; capitolo 2002, lire 1500 milioni; capitolo 2102, lire 14.500 milioni; capitolo 2103, lire 500 milioni; capitolo 2802, lire 10.200 milioni; capitolo 2804, lire 7.500 milioni; capitolo 3001, lire 3.500 milioni; capitolo 3204, lire 500 milioni.

4. 1.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 730 del 1994 che prevede di confermare l'impiego di contingenti delle Forze armate per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli- Venezia Giulia almeno fino al 30 giugno 1995;

confermando la necessità di presidiare efficacemente la frontiera orientale contro i traffici della criminalità organizzata e consapevole che l'utilizzo delle Forze armate non è di per sé sufficiente a questo fine;

tenuto conto che la malavita può giovarsi del fatto che fra i paesi interessati le normative di contrasto dei traffici illeciti non sono fra loro coordinate e che la collaborazione fra i diversi organi preposti alla sicurezza è del tutto insufficiente;

invita il Governo

a verificare l'esistenza delle condizioni per stipulare « accordi di sicurezza comune » con Austria, Slovenia e Croazia per la prevenzione e la repressione della criminalità che in queste zone dell'Europa, interessate o prossime a situazioni di guerra, trova particolari ragioni di attività.

(9/1835/1)

Ruffino.

La Camera, in sede di conversione in legge del decreto legge n. 730 del 1994, concernente Disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale e per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse alla lotta contro la criminalità organizzata;

considerato che:

l'impiego delle Forze armate in funzioni di ordine pubblico rappresenta un fatto eccezionale che deve essere necessariamente limitato nel tempo;

tale richiamo all'eccezionalità era presente fin dal primo decreto legge n. 349 del 25 luglio 1992 che autorizzava l'impiego delle Forze armate in funzione di lotta alla criminalità organizzata in Sicilia e in Sardegna;

il 30 giugno 1995 saranno tre anni dall'inizio di tali operazioni di utilizzo delle forze armate in funzione di ordine pubblico.Si tratta di un lasso di tempo troppo lungo per essere considerato come eccezionale;

impegna il Governo:

ad impartire disposizioni ai prefetti delle zone interessate dal decreto-legge n. 730/94 ed ai comandi delle Forze armate affinché alla data del 30 giugno 1995 siano effettuati gli adempimenti tecnici e logistici che consentano il ritiro del personale militare impiegato nelle operazioni di controllo del territorio nazionale;

a non adottare ulteriori decreti-legge di proroga delle operazioni d''impiego delle Forze armate in funzione di ordine pubblico.

(9/1835/2)

Dorigo, Bellei Trenti, Brunetti, Guerra, Nardini, Voccoli, Marco Rizzo, Valpiana, De Murtas, Galdelli, Muzio, Pistone, Sciacca, Luigi Marino, Bolognesi, Lenti.

La Camera, in sede di discussione del decreto-legge n. 730 del 29 dicembre 1994, recante disposizioni per l'ulteriore impiego delle Forze armate in attività di controllo del territorio nazionale

considerato che:

il fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso affonda le sue radici nello stato di profondo malessere in cui versa il nostro Mezzogiorno e che non è pensabile estirpare la mafia da tale contesto unicamente ricorrendo a iniziative di ordine pubblico;

occorre in particolare sottrarre le nuove generazioni al reclutamento delle bande criminali attuando una politica preventiva: intervenendo nel tessuto sociale; aumentando le possibilità di lavoro non legate all'economia illegale; combattendo il degrado delle periferie e delle città del Sud con piani di risanamento urbano e sociale, sostenendo una azione di autosviluppo economico, sociale e culturale dei comuni e del territorio situati in zone interne e nelle province; potenziando le strutture adibite all'istruzione, riducendo la « mortalità » scolastica e consentendo anche alle fascie sociali più disagiate di frequentare la scuola pubblica; riaqualificando gli stessi programmi scolastici, introducendo maggiori elementi di educazione alla nonviolenza, al rispetto degli altri, alla solidarietà, al rifiuto di ogni

prevaricazione e prepotenza; predisponendo spazi aggregativi dove i giovani possono incontrarsi, conoscersi, sviluppare rapporti umani e di amicizia;

la presenza dello Stato non può manifestarsi infatti solo con il dispiegamento di armi e di armati, ma deve in primo luogo essere percepita dalla popolazione del nostro Mezzogiorno come una presenza rassicurante di giustizia, di libertà, di sicurezza sociale e civile;

invita il Governo:

a utilizzare compiutamente i giovani impiegati nella ferma di leva nella lotta alla criminalità organizzata attraverso la predisposizione di un piano straordinario di prevenzione del fenomeno mafioso concordato tra Governo, enti locali e associazioni di volontariato che preveda l'utilizzo e la piena valorizzazione dei giovani obiettori di coscienza in servizio civile;

a potenziare la disponibilità da parte degli enti convenzionati con il Ministro della difesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza nelle sedi meridionali;

ad accelerare la risposta alle richieste di nuove convenzioni con Enti con forte radicamento nelle realtà meridionali;

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento, con lo strumento legislativo che reputerà più idoneo, entro sei mesi un piano straordinario di utilizzo di tremila obiettori in servizio civile per programmi di prevenzione dalla criminalità organizzata secondo gli indirizzi e campi d'intervento esposti in premessa.

(9/1835/3)

Bellei Trenti, Chiavacci, Parisi, Canesi, Ruffino, Dorigo, Amici, Brunetti, Marco Rizzo, Lumia, Dalla Chiesa, Navarra, Valpiana, Nardini.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727, RECANTE NORME PER L'AVVIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA E PER IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE LATTIERA NELLA QUOTA COMUNITARIA (1832)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , da ripartire secondo il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La somma di cui al comma 1 è assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10 ».

All'articolo 2:

al comma 1, all'alinea, le parole: « limitatamente alla quota B, delle quantità » *sono sostituite dalle seguenti:* « prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B »;

al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* « riduzione » *sono inserite le seguenti:* « della quota B »;

al comma 1, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b)* sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.

2-*ter*. L'istanza di cui al comma 2-*bis* deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.

2-*quater*. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino

nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1° dicembre 1994 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali è consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Allo scopo di assicurare la continuità degli interventi facenti capo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed alle regioni e province autonome, per la realizzazione delle attività previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more della approvazione di una nuova legge pluriennale di spesa per gli interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 800 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra le regioni e province autonome e tra le azioni realizzate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA, procede alla riduzione, limitatamente alla quota B, delle quantità assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la riduzione è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono situate, con riferimento alla ubicazione della stalla, nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita.

2. 3.

La Commissione.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente;*

b-bis) per quota A non in produzione non si intende quella parte annua non prodotta, se non superiore al 50 per cento. Non è da considerarsi depennata la quota A non prodotta per effetto di risanamento sanitario di stalla.

2. 1. Anghinoni, Dozzo, Fogliato, Franzini Tibaldeo, Lembo, Stroili.

Al comma 2-quater, *sostituire le parole:* EIMA del 29 aprile 1994 *con le seguenti:* AIMA del 10 dicembre 1993.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: successivamente al 1° dicembre 1994 *con le seguenti:* con i bollettini successivi.

2. 2.

Enzo Caruso.

ART. 2-*bis*.

Dopo l'articolo 2-bis, *inserire il seguente:*

ART. 2-*ter*.

1. È proibita la cessione a qualsiasi titolo delle quote latte assegnate.

2. Le quote latte non utilizzate vengono redistribuite privilegiando i giovani imprenditori e gli operatori le cui aziende sono situate nelle zone montane e nelle zone svantaggiate e disagiate ad esse equiparate.

2-bis. 01.

Petrelli.

PROGETTO DI LEGGE (EX ARTICOLO 96 DEL REGOLAMENTO): SIMEONE ED ALTRI; FINOCCHIARO FIDELBO ED ALTRI; SARACENI ED ALTRI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; MILIO — MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI, DI MISURE CAUTELARI E DI DIRITTO DI DIFESA (759-988-1005-1007-1033-1203)

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

ART. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale, la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 141 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 141-*bis*. — *(Interrogatorio di persona in stato di detenzione)*. — 1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. ».

ART. 3.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *a)* quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze per il compimento di atti di indagine relativi ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; ».

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *c)* quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giu-

dice ritiene presumibile che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. ».

ART. 5.

1. Il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono adeguate cure in caso di detenzione in carcere. ».

ART. 6.

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 278 del codice di procedura penale, la parola: « aggravanti » è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia delle circostanze aggravanti non si tiene conto se con sentenza siano state riconosciute circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti. ».

ART. 7.

1. L'articolo 280 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 280. – *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive)*. — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare. ».

ART. 8.

1. Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché, a pena di nullità assoluta ai sensi del comma 2 dell'articolo 179, tutti gli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate. ».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale è abrogato.

ART. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità:

a) le generalità dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

d) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;

e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione agli atti di indagine da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274;

f) la data e la sottoscrizione del giudice. ».

ART. 10.

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa ».

ART. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci giorni ».

2. Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice. ».

ART. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 297 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Se nei confronti di una persona sottoposta alle indagini sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c)*, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. ».

2. Al comma 4 dell'articolo 297 del codice di procedura penale, le parole: « Salvo quanto disposto dall'articolo 304 comma 2, » sono soppresse.

ART. 13.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 299 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può, o deve se richiesto, assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. ».

2. Al comma 6 dell'articolo 503 del codice di procedura penale, dopo le parole: « a norma degli articoli 294, » sono inserite le seguenti: « 299, comma 3-*ter*, ».

ART. 14.

1. Al comma 1 dell'articolo 301 del codice di procedura penale, le parole: « lettera *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettera *e)* ».

2. All'articolo 301 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera *e)*, quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 275, comma 3, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il compimento di atti di indagine previsti dall'articolo 274, comma 1, lettera *a)*, non può avere durata superiore a trenta giorni.

2-*ter*. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento degli atti di indagine per i quali la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato. ».

ART. 15.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 304. – *(Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare)*. — 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta di reati indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera *a)*, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

5. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303. ».

2. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: « la sospensione del procedimento penale » sono inserite le seguenti: « o dei termini di custodia cautelare ».

ART. 16.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3. ».

2. Il comma 4 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583. ».

3. Il comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. ».

4. Il comma 8 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e al suo difensore almeno tre giorni prima. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. ».

5. Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. ».

ART. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. ».

ART. 18.

1. Il comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 275, comma 3, e comunque per un delitto punito con la reclusione superiore nel massimo a quattro anni, le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito e al suo difensore, ove ne facciano richiesta.

3-*bis*. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. ».

2. Dopo l'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate

con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 110-*bis*. – *(Richiesta di comunicazione delle iscrizioni)*. — 1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è negativa o se non può essere data risposta, informa il richiedente entro dieci giorni, mediante certificazione su cui è apposta la formula "nulla". ».

ART. 19.

1. Al comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale, le parole: « Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia » sono sostituite dalle seguenti: « Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia ».

ART. 20.

1. Al comma 5 dell'articolo 386 del codice di procedura penale, le parole: « , se infermo, » sono soppresse.

ART. 21.

1. All'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n, 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-*bis*. Il difensore della persona sottoposta alle indagini può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2-*ter*. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione. ».

ART. 22.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.

1-*ter*. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-*bis*.

1-*quater*. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti. ».

ART. 23.

1. Dopo l'articolo 102 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 102-*bis*. – *(Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta deten-*

zione). — 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione. ».

ART. 24.

1. L'articolo 371-*bis* del codice penale è abrogato.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che l'articolo 2 del testo « Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa » prevede che « Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica, o audiovisiva »;

osservato che le attuali dotazioni degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari escludono la possibilità di disporre dei predetti mezzi ogni qualvolta si proceda ad interrogatorio di persona in stato di detenzione;

rilevato che tali deficienze strutturali rischiano di compromettere lo svolgimento di un numero non determinabile di processi penali, con evidenti gravissimi danni per il corretto funzionamento della giurisdizione;

osservato che tali danni possono, in particolare, prodursi nei processi con pluralità di imputati detenuti, quali normalmente sono i processi per reati di criminalità organizzata di stampo mafioso,

impegna il Governo:

a riferire alla Camera, entro il termine di giorni 15 dalla definitiva approvazione della presente legge, sullo stato attuale delle dotazioni predette;

a provvedere, sulla scorta di quanto rilevato ed entro il termine di un mese dalla produzione dei dati sopra riferiti, a fornire a tutti gli uffici giudiziari e a tutti gli istituti penitenziari adeguata dotazione di mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva.

(9/759 e coll./1)

« Finocchiaro Fidelbo, Scermino, Di Lello Finuoli, Bongiorno, Cesetti, Bonito ».

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 febbraio 1995.

Amoruso, Buttiglione, de Ghislanzoni Cardoli, Matranga, Segni.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Amoruso, Buttiglione, de Ghislanzoni Cardoli, Martino, Matranga, Menia, Segni.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 febbraio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAZZUCA: « Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione dei coniugi » (2017);

VIOLANTE ed altri: « Istituzione di un Centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati o "Scuola della magistratura" » (2018);

BUONTEMPO: « Modifiche all'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale » (2019);

ZACCHERA: « Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, concernente misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali » (2020).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di legge.

La proposta di legge CACCAVALE: « Attribuzione all'Ente nazionale sordomuti della qualifica di ente privato di interesse pubblico » (1766) *(annunziata nella seduta del 15 dicembre 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati NUVOLI, CONTE, MONTANARI, LIOTTA.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ADORNATO: « Istituzione di una Commissione per la revisione della Costituzione » (1803);

« Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) » (1849) *(Parere della II, della III, della IV, della V, della VI e della VII Commissione);*

CARLI ed altri: « Istituzione dei circoli giovanili e del Fondo per i giovani presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (1855) *(Parere della IV, della V, della VI, della VII e della XII Commissione);*

MALAN: « Norme per l'elezione dei consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario » (1986);

alla II Commissione (Giustizia):

SBARBATI e UGOLINI: « Norme per la tutela dei minori » (1903) *(Parere della I, della V, della VII e della XII Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

ANDREATTA ed altri: « Norme sulla parità delle scuole » (142) *(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);*

JERVOLINO RUSSO ed altri: « Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico » (1503) *(Parere della I, della III, della V, della VI e della XI Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

« Interventi urgenti in materia di parcheggi » (1955) *(Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione);*

alla IX Commissione (Trasporti):

BOGHETTA ed altri: « Legge quadro per il trasporto pubblico locale » (1686) *(Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XI e della XII Commissione);*

GALLETTI: « Modifiche all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, recante norme per l'utilizzazione del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane » (1783) *(Parere della I e della V Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

CARLI ed altri: « Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche » (1860) *(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della IX Commissione).*

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni:

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana » (procedura di consultazione) (doc. XII, n. 52);

« sulla strategia dell'Unione europea per preparare l'adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale, in vista del Consiglio europeo di Essen (9-10 dicembre 1994) » (doc. XII, n. 53);

« sulla raccomandazione al Consiglio europeo: « L'Europa e la società dell'informazione planetaria » e su una comunicazione della Commissione delle Comunità europee « Verso la società dell'informazione in Europa: un piano di azione » (doc. XII, n. 54).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla III Commissione (doc. XII, nn. 52 e 53);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 54);

e, per il parere, *alla Commisione speciale per le politiche comunitarie e alla III Commissione permanente (Esteri).*

Trasmissione dall'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Il Presidente dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord ha trasmesso i testi di 1 raccomandazione, 8 risoluzioni e 1 direttiva adottate in quel consesso nel corso della seduta del giorno 18 novembre 1994.

Raccomandazione:

Sull'identità europea di sicurezza e di difesa e i gruppi di forze interarme multinazionali (doc. XII-*bis* n. 9).

Risoluzioni:

Il sostegno allo sviluppo della democrazia in Belarus, Moldova, Russia ed Ucraina (doc. XII-*bis* n. 10);

Misure per l'eliminazione delle mine terrestri (doc. XII-*bis* n. 11);

Una comunità atlantica (doc. XII-*bis* n. 12);

La Bosnia-Erzegovina e il piano di pace del gruppo di contatto (doc. XII-*bis* n. 13);

Una impostazione globale sulla sicurezza europea (doc. XII-*bis* n. 14);

La ratifica della Convenzione sulle armi chimiche (doc. XII-*bis* n. 15);

Le garanzie di sicurezza e la proroga del trattato di non proliferazione (doc. XII-*bis* n. 16);

La NATO, il Partenariato per la pace e l'allargamento dell'Alleanza (doc. XII-*bis* n. 17).

Direttiva:

Le relazioni dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord con i paesi del Mediterraneo (doc. XII-*bis* n. 18).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti *alla III Commissione permanente (Esteri) ed alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.*

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina dei dirigenti dottor Michelangelo Bergamini e dottor Fernando Carpentieri a dirigente generale del Ministero del tesoro.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-137
Lire 1900